

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2024, n. 1177

**Modifica della D.G.R. 8 agosto 2023, n. 1179 “Attuazione del D.M. 9 marzo 2023, n. 0147385 - Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo” in attuazione dei Decreti Ministeriali n. 101344/2024 e n. 289234/2024.**

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, relativo al finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

**VISTO** il regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8) per l’anno di domanda 2023;

**VISTO** il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l’anno di domanda 2023;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 10 marzo 2020, n. 2588, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», ancora in vigore per le misure SIGC finanziate con i Fondi della programmazione 2014-2022;

**VISTO** il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti;

**VISTO** il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145 che modifica il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 e il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385;

**CONSIDERATO** che il 23 ottobre 2023 è stata approvata con decisione di esecuzione C(2023) 6990 *final* la modifica del Piano strategico della PAC, che per quanto concerne la condizionalità entra in vigore dal 1° gennaio 2024;

**CONSIDERATO** che il periodo di deroga per la norma BCAA 7 e la norma BCAA 8, concessa per l'annualità 2023 ai sensi del regolamento (UE) 2022/1317, è terminato il 31 dicembre 2023 e la Commissione europea si è pronunciata per la non prosecuzione delle deroghe nell'anno 2024;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 febbraio 2024, n. 96279 recante "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 febbraio 2024, n. 101344 che modifica il decreto 9 marzo 2023, n. 147385, in particolare vengono apportate modifiche all'articolo 6 e alle BCAA 3, 7 e 8 dell'allegato 1 del medesimo decreto;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 maggio 2024 n. 207565, recante "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024";

**VISTO** il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

**PRESO ATTO** che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1468 consente di eliminare dalla condizionalità rafforzata l'obbligo A della BCAA 8, concernente la percentuale minima dei seminativi aziendali destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici a riposo, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024, soltanto se lo Stato membro applica, nell'anno di domanda 2024, un regime ecologico comprendente pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio, sui seminativi;

**PRESO ATTO**, altresì, che l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2024/1468, in conseguenza dell'eliminazione dell'obbligo A della BCAA 8, reca la modifica delle definizioni di "seminativo" e di "ettaro ammissibile";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2024 n. 289235, recante "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024";

**VISTA** la Delibera della Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 1179 recante "Attuazione del D.M. 9 marzo 2023, n. 0147385 - Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo." con cui sono stati approvati gli impegni di Condizionalità ai sensi del D.M. 9 marzo 2023, n. 0147385 e che pertanto richiede una revisione in funzione delle modifiche introdotte dalla normativa sopra indicata;

**PRESO ATTO** che il decreto 29 febbraio 2024, n. 101344, per quanto riguarda il regime di Condizionalità, modifica i commi 1 e 2 ed elimina i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385 e modifica, altresì, le BCAA3, BCAA7 e BCAA8 dell'allegato I del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385;

**PRESO ATTO** che il decreto 28 giugno 2024, n. 289235, per quanto riguarda il regime di Condizionalità, integra l'articolo 4, modifica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385 e le BCAA6, BCAA7 e BCAA8 dell'allegato I del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385 ;

**PRESO ATTO** che l'articolo 7 del decreto 28 giugno 2024, n. 289235 modifica il termine di presentazione delle domande di aiuto PAC per l'anno 2024;

**RAVVISATA** la necessità di allineare gli impegni di condizionalità definiti con la Delibera della Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 1179 alle modifiche apportate al regime di Condizionalità con i regolamenti comunitari intervenuti successivamente, nonché a quanto stabilito dal decreto Ministeriale n. 147385/2023 come modificato con Decreto Ministeriale n. 289235/2024;

**ACQUISITO** il parere del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (mail DISR3 del 1 AGOSTO 2023) che ha espresso parere di congruità relativamente alle modifiche alle norme BCAA3, BCAA6, BCAA7 e BCAA8, riportate nell'allegato A del presente atto, in applicazione delle modifiche apportate alla disciplina della condizionalità di cui al DM 147385/2023 e al DM 289235/2024;

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**VISTA** la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n. 29 del 03/02/1993 e ss.mm.ii., che definisce le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

**VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.

**VISTO** il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

**VISTO** l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR);

**VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1974, avente ad oggetto "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicato sul BURP n. 14 del 26:01:2021 recante approvazione del nuovo Modello organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con DGR n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e i criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22 che conferisce al dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari";

**VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 che conferisce alla dott.ssa Rossella Titano l'incarico di Dirigente di Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità;

**VISTA** la D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, avente ad oggetto: "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati";

**VISTA** la Determinazione n. 173 del 03/05/2024 che conferisce al funzionario dott.ssa Anna Maria Cilardi

l'incarico EQ "Servizi agroambientali" incardinata presso la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari – Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità;

**VISTA** la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 avente ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti".

Per quanto in premessa, **si propone** di:

- prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l'allegato A al presente atto, che modifica l'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 1179 sostituendo integralmente gli impegni di condizionalità delle BCAA3, BCAA6, BCAA7 e BCAA8, ;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità a inviare copia del presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ad AGEA Coordinamento, per gli adempimenti di propria competenza.

#### GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2023. L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

#### COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art.4 della L.R. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l'allegato A al presente atto, che modifica l'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 1179, sostituendo integralmente gli impegni di condizionalità delle BCAA3, BCAA6, BCAA7 e BCAA8;

3. di autorizzare il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità a inviare copia del presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ad AGEA Coordinamento, per gli adempimenti di propria competenza;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
5. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile E.Q.  
Servizi Agroambientali

Dott.ssa Anna Maria Cilardi

La Dirigente del Servizio  
Filiere agricole sostenibili  
e multifunzionalità

Dott.ssa Rossella Titano

Il Dirigente della Sezione  
Competitività delle Filiere  
Agroalimentari

Dott. Luigi Trotta

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del DPGR 22/2021 e ss.mm.ii.

Il Direttore del Dipartimento  
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore Proponente

Dott. Donato Pentassuglia

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

1. prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l'allegato A al presente atto, che modifica l'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 1179, sostituendo integralmente gli impegni di condizionalità delle BCAA3, BCAA6, BCAA7 e BCAA8 ;
3. di autorizzare il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità a inviare copia del presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ad AGEA Coordinamento, per gli adempimenti di propria competenza;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
5. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

**IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA**

ANNA LOBOSCO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

MICHELE EMILIANO



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

## Allegato A

Il Dirigente della Sezione  
Firmato Dott. Luigi Trotta



Luigi Trotta  
06.08.2024 12:53:55  
GMT+01:00

### BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

(DM 29 febbraio 2024, n. 101344 - DM 28 giugno 2024, n. 289235)

---

#### BCAA3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

---

##### Ambito di applicazione

Tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

##### Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

##### Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa:

1. Nel caso di interventi connessi a ragioni di carattere fitosanitario, prescritte dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

2. in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata a ragioni di carattere fitosanitario prescritte dall'autorità competente.

La deroga di cui al punto 2. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

**Interventi regionali**

A norma dell'articolo 5 del DM 9 marzo 2023 n. 0147385, a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni.

Le aziende agricole della Regione Puglia, possono avvalersi delle deroghe previste dal DM 9 marzo 2023 n. 0147385 in quanto la Puglia è dotata di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata a ragioni di carattere fitosanitario prescritte dall'autorità competente.

La normativa regionale di riferimento per le operazioni di bruciatura delle stoppie e per la prevenzione degli incendi boschivi è la seguente:

Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";

Legge regionale 19 aprile 2021, n.6 che modifica il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38;

Delibera della Giunta Regionale n. 1031 del 19/07/2022 "Approvazione delle Linee guida per l'ottenimento delle certificazioni della Sezione Osservatorio Fitosanitario, il presidio, le modalità e le prescrizioni dell'operazione di bruciatura delle stoppie e dei residui di vegetazione, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000".

Legge 21 marzo 2023, n. 1 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse" (BURP n. 28 del 24/03/2023).

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 giugno 2023, n. 258 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2023, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 21 marzo 2023, n. 1".

Vige, inoltre, l'obbligo del rispetto dei Regolamenti Regionali n. 28/2008, n. 6/2016, n. 12/2017 e dei Piani di Gestione approvati nei siti della Rete Natura 2000.

In particolare per le Aree Natura 2000, vigono i seguenti impegni:

- nelle aree Natura 2000 è sempre vietata la bruciatura delle stoppie;



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

- i proprietari o possessori di terreni agricoli ricadenti nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000 possono procedere alla bruciatura dei residui vegetali in luogo della cippatura/trinciatura in loco, in deroga alle norme vigenti, solo per attuare misure fitosanitarie finalizzate a fronteggiare un'emergenza fitosanitaria dichiarata dall'Osservatorio fitosanitario (Linee guida art. 1);
- I proprietari o possessori di terreni agricoli ricadenti nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000 possono produrre specifica domanda in carta semplice per ottenere l'autorizzazione dalla Sezione Osservatorio fitosanitario seguendo le procedure indicate nelle Linee guida approvate con DGR n. 1031 del 19/07/2022;

---

**BCAA6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.**

---

**Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

**Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi**

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi alla presente Norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e AMBIENTALE****SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI****Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità**

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

**Deroghe**

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:
  - a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
  - b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
3. nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
5. a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome.

**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;

6. nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.

Le aziende della Regione Puglia possono far ricorso alla deroga 5 concessa dal DM n. 147385 del 9/03/2023, in considerazione che la pratica del maggese rappresenta una tecnica colturale adottata dalle aziende a seminativo della Regione Puglia, a causa del clima caldo arido, come definito dal CREA Cerealicoltura e Colture industriali di Foggia nella relazione scientifica acquisita agli atti della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari con prot. n. AOO 155/PROT/30/06/2023/0009719.

Pertanto a livello regionale sono definiti i seguenti impegni:

- per le aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, tenendo conto dell'importanza che le aree ritirate dalla produzione assumono per molte specie d'interesse comunitario, anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 giugno di detta annata agraria;
- per le aziende ricadenti nelle aree ordinarie sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

---

**BCAA7 - Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse**

---

**Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e AMBIENTALE****SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI****Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità**

- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse.

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi (*ipso facto*) ai requisiti della presente norma.

**Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi**

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, i beneficiari hanno l'obbligo di adottare una tra le seguenti pratiche:

1. effettuare una rotazione che consista in un cambio di coltura a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Dato atto che sulla base dell'elaborazione della relazione scientifica elaborata dal CREA Cerealicoltura e Colture industriali di Foggia, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari con prot. n. AOO\_155/PROT/30/06/2023/0009719 il clima della Regione Puglia è definito caldo arido per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e AMBIENTALE****SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI****Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità**

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
- oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

2. prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
- b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per "*diversificazione colturale*" si intende:

1. colture appartenenti a generi botanici differenti;
2. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
3. terreni lasciati a riposo;
4. erba o altre foraggere.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum* spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

---

**BCAA 8****A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio****B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**

---

**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

**Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi**

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

- A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, e quelli tutelati da legislazione regionale e nazionale).
- B. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

**Intervento della Regione**

Per l'impegno A gli elementi caratteristici del paesaggio sono quelli definiti dalla seguente normativa regionale di riferimento:

- Regio Decreto Legge n. 3267 del 1923 e Decreto attuativo n. 1126 del 1926;
- "Prescrizione di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 18 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi» e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 "Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della L.R. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione";
- Legge regionale 14 maggio 2001, n. 3, artt. 2, 30 e 31 (BURP n. 80 del 1/06/2001);



## REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e AMBIENTALE

### SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

#### Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

- DGR n. 1968 del 28 dicembre 2005 (BURP n. 46 del 10-03-2010) - "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" e s.m.i.;
- Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23/12/2008, n. 20);
- Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 "Tagli boschivi" e s.m.i.;
- DGR n. 2250 del 26 ottobre 2010, "Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 (compensazione boschiva)
- DGR n. 176 del 16 febbraio 2015, "Approvazione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia" (PPTR in attuazione del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio").
- Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5. "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923" come integrato e modificato dal R.R 25 gennaio 2018, n.1;
- Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico"
- Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6. Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC).
- Regolamento Regionale 10 maggio 2017, n. 12 Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)".
- DGR n. 2442 del 21/12/2018. Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia.
- Legge regionale n. 14 del 4/06/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"
- D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1887 Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione.
- D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive".
- D.G.R. n. 1073 del 25.07.2022 ad oggetto: "Interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000. Pre-valutazioni sito specifiche. Presa d'atto del "Documento provvisorio di pre-valutazione degli interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000", della "Proposta di Condizioni d'obbligo", del "Modulo per la verifica di corrispondenza" e delle "Modalità per la verifica di corrispondenza".
- Legge 21 marzo 2023, n. 1 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse" (BURP n. 28 del 24/03/2023).

Il Piano Paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176, ha fra i suoi obiettivi generali quello di "Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici".

**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e AMBIENTALE

**SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI****Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità**

Il PPTR riconosce e tutela i "Paesaggi rurali" (quali contesti che presentano una singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi, ovvero che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale) come indicati all'art. 76, comma 4, per i quali si applica la disciplina di tutela prevista dalle relative norme tecniche di attuazione (NTA) ed in particolare gli art. 77, 78 e 83.

Inoltre il PPTR tutela in particolare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario quali ad esempio muretti a secco e terrazzamenti; architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; vegetazione arborea e arbustiva naturale, ulivi secolari, siepi, filari alberati, pascoli e risorgive (artt. 63, 66, 71, 72, 73, 83 delle NTA)

**Per l'impegno B** vige il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello regionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione delle ZPS. Restano fermi il rispetto degli obblighi contenuti nei provvedimenti istitutivi delle aree naturali protette nonché le previsioni delle LG Nazionali in materia di VInCA, così come recepite a livello regionale dalla DGR 1515/2021

Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui al punto A, valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per gli **elementi lineari** è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "**fossati o canali artificiali**" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per "**siepi**" si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "**alberi isolati**" sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per "**alberi monumentali**" sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per "**sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche**" si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per "**boschetto**" si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per "**stagni**" si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta



**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e AMBIENTALE****SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI****Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità**

dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per **“muretti”** si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per **“terrazzamenti”** si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Per **“potatura”** degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

**Deroghe**

E' possibile derogare agli obblighi della presente norma nei seguenti casi:

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (obblighi A e B);
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (obbligo A).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (obbligo A).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (obbligo A).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (obbligo A).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.